



Cassa Rurale
Mezzolombardo e S. Michele a/A
Banca di Credito Cooperativo

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

della

**CASSA RURALE DI MEZZOLOMBARDO E
SAN MICHELE ALL'ADIGE**
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e l'elezione delle cariche sociali della Cassa Rurale di Mezzolombardo e San Michele all'Adige - Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa con sede in Mezzolombardo (TN).

SEZIONE I - REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

CAPITOLO II

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2

Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 24 dello statuto sociale. Di regola, l'avviso di convocazione, affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della società, è inviato o recapitato ai soci.

L'adunanza dell'assemblea si svolge in luogo facilmente accessibile, preferibilmente compreso nella zona di competenza della società.

Articolo 3

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 26 dello statuto.

Il presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica dei poteri delle persone partecipanti e per quanto altro lo ritenga opportuno, del personale della società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi dell'art. 4.

Non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza, né dai soci partecipanti né dagli invitati, strumenti di audio-video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 4

All'assemblea possono intervenire con diritto di voto i soci e i loro rappresentanti secondo le disposizioni dell'art. 25, comma 1 dello statuto. Possono inoltre intervenire, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti indicati all'art. 25 comma 5 dello statuto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, le persone invitate dal consiglio di amministrazione ed il personale dell'azienda, munito di contrassegno di riconoscimento, preventivamente richiesto dal presidente del consiglio di amministrazione per lo svolgimento delle incombenze relative agli adempimenti assembleari.

Articolo 5

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

Le deleghe di soci impossibilitati ad intervenire devono essere redatte in conformità alle disposizioni dell'art. 25 comma 3 dello statuto utilizzando gli appositi moduli forniti dalla società e vanno presentate, tramite gli addetti alla verifica poteri, al presidente dell'assemblea e conservate agli atti.

Al presidente dell'assemblea devono essere presentati eventuali ricorsi da parte di intervenuti dissenzienti rispetto alle decisioni degli incaricati alla verifica poteri. Il presidente decide in merito al ricorso ai sensi dell'art. 26 dello statuto.

Articolo 6

In rappresentanza dei soci minori di età possono partecipare all'assemblea i genitori esercenti la potestà o i tutori dei minori stessi. I rappresentanti di cui sopra e i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche non sono, tuttavia, eleggibili in tale veste alle cariche sociali.

Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della società possono rappresentare solo i minori per i quali esercitano la potestà o la tutela e gli enti e le società di cui sono rappresentanti ai sensi dell'art. 6 quarto comma dello statuto.

Articolo 7

Non appena sono raggiunti i "quorum" previsti dall'art. 27 dello statuto, ivi computando le valide deleghe presentate, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

Articolo 8

Il presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal presidente medesimo.

Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell'assemblea. I soci che ne abbiano interesse possono ottenere trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi.

Il presidente propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori.

Articolo 9

I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto e in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo.

CAPITOLO III

DISCUSSIONE

Articolo 10

Il presidente e/o, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'assemblea.

Articolo 11

Il presidente ai sensi dell'art. 26 dello statuto regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta.

Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.

Coloro che intendono parlare devono richiederlo al presidente, che stabilisce l'ordine degli interventi.

Articolo 12

Il presidente e/o, su suo invito, gli amministratori, il direttore o un funzionario della società o della Federazione rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno.

Articolo 13

Ciascun socio ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore replica di breve durata.

Articolo 14

Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può proporre all'assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il presidente invita l'oratore a concludere. Diversamente, il presidente, trascorso il tempo stabilito, provvede ai sensi del secondo comma, lettera a) dell'art. 15.

Articolo 15

Al presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti può togliere la parola nei casi seguenti:

- a) qualora il socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;

- c) nel caso in cui il socio pronunci frasi sconvenienti od ingiuriose;
- d) nel caso di incitamento alla violenza od al disordine.

Il presidente può disporre brevi sospensioni della seduta.

Articolo 16

Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente li richiama all'osservanza del regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

In tal caso il socio può appellarsi all'assemblea, che delibera a maggioranza.

Articolo 17

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto o del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI COMUNI

CAPITOLO IV

VOTAZIONI

Articolo 18

Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 16. I provvedimenti di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 19

Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate, intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

Articolo 20

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.

Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese. In caso di voto segreto, il socio interessato può far risultare dal verbale la propria astensione o la propria dichiarazione di voto.

Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli e contrari. L'eventuale astensione, in qualunque forma manifestata, non costituisce espressione del diritto di voto, fermo restando l'obbligo di consentire, attraverso le modalità di verbalizzazione, l'identificazione dei soci astenuti.

Articolo 21

Il presidente può disporre che le votazioni per le cariche sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle votazioni. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all'assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

Articolo 22

Le votazioni a scrutinio palese avvengono normalmente per alzata di mano. In casi particolari, su richiesta del presidente o del notaio verbalizzante, si procede per appello nominale. Nelle votazioni per alzata di mano il presidente rammenta all'assemblea che il verbale della stessa deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello e la risposta affermativa o negativa viene contemporaneamente annotata.

Articolo 23

Le votazioni in assemblea, sia a scrutinio palese che a scrutinio segreto, possono svolgersi anche mediante l'uso di strumenti elettronici che sostituiscano, a seconda dei casi, l'alzata di mano, l'appello nominale e le schede per l'elezione delle cariche sociali.

La scelta della modalità di votazione spetta di volta in volta al consiglio di amministrazione, che ne dà preventiva comunicazione ai soci nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

In caso di voto elettronico, le caratteristiche e il funzionamento del sistema di votazione di volta in volta adottato saranno determinati dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, d'intesa con il soggetto fornitore del servizio. In ogni caso dovrà essere garantita, sotto la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni palesi, e la segretezza delle votazioni per l'elezione delle cariche sociali.

Nelle votazioni per l'elezione delle cariche sociali, l'elenco dei candidati proposti ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento viene reso visibile ai partecipanti secondo l'ordine di presentazione delle proposte stesse.

I soci possono esprimere il proprio voto solo simultaneamente, nel momento in cui il presidente dichiara aperta la votazione, dopo la chiusura della discussione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

Il sistema elettronico dovrà consentire la visualizzazione e la stampa immediata dei risultati delle votazioni. In ciascuna votazione palese dovrà essere visualizzato e stampato un elenco nominativo dei partecipanti, con indicazione del voto favorevole, contrario o – se consentito – astenuto espresso da ciascun partecipante. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la visualizzazione e la stampa dei risultati della votazione potranno indicare esclusivamente il numero totale dei votanti, e il numero complessivo delle preferenze ricevute da ciascun candidato. Ciascun partecipante potrà comunque richiedere al presidente che venga messa a verbale la propria dichiarazione di voto.

In caso di voto elettronico, non si applicano le seguenti disposizioni del presente regolamento:

- Articolo 20, commi 1 e 2;
- Articolo 22;
- Articolo 26;
- Articolo 27, commi 1, 2;
- Articolo 30, 4° comma, secondo periodo.

In caso di voto elettronico, l'art. 28 del presente regolamento si applica in quanto compatibile.

SEZIONE III – REGOLAMENTO ELETTORALE

CAPITOLO V

MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO

Articolo 24

Premesso che gli articoli 28 e 33 dello statuto prevedono che le modalità di candidatura e di espressione del voto sono disciplinate in apposito regolamento e che vengono stabilite le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri per le medesime volte a favorire una composizione del consiglio che risponda a requisiti di esperienza, competenza e ricambio nella presente sezione si stabilisce quanto richiesto dallo statuto medesimo.

In linea di principio la Società favorisce una composizione articolata del consiglio di amministrazione, che salvaguardi la rappresentanza della base sociale nella sua totalità, in termini di categorie economiche, professionalità, ambito territoriale, età anagrafica, appartenenza di genere complessivamente presenti.

Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.

Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle cariche sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Sezione II – Disposizioni comuni.

In relazione alla previsione di cui all'art. 6 dello statuto il quale consente l'ammissione a socio dei soggetti residenti ed operanti nella zona di competenza della Società e in considerazione che l'elezione (del presidente, del vicepresidente, dei consiglieri di amministrazione, dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale) va effettuata nel rispetto dell'appartenenza di tali soggetti a determinate "circoscrizioni territoriali" come precisato dall'art. 32 e dall'art. 42 dello statuto e che inoltre le norme statutarie definiscono il criterio di appartenenza individuando i candidati tra i "residenti od operanti" nell'ambito di ciascuna delle predette "circoscrizioni territoriali", ai fini applicativi di tali disposizioni statutarie si stabilisce quanto segue:

- a) qualora i soggetti residenti in determinate "circoscrizioni territoriali" risultino anche operanti in altre circoscrizioni, nel procedimento di elezione alle cariche sociali si assegnerà la prevalenza al criterio della "residenza" rispetto a quello dell'"operatività";
- b) i soggetti, che in un comune compreso in una determinata "circoscrizione territoriale" posseggono solo uno dei due requisiti per l'appartenenza alla società ("residenza" o "operatività") sono da aggregare alla compagine sociale della "circoscrizione territoriale" comprendente il comune nel quale tale socio possieda almeno uno dei requisiti;
- c) i soggetti ammessi a socio "residenti" od "operanti" in comuni diversi da quelli indicati nelle "circoscrizioni territoriali" sono aggregati nel rispetto del principio di cui alla precedente lettera b) o, in caso di inapplicabilità della norma, alla circoscrizione che sarà individuata, di comune accordo con il socio, dal consiglio di amministrazione della società;
- d) in caso di trasferimento della "residenza" o della "operatività" il socio è tenuto ad informare la società la quale provvede, nel rispetto delle previsioni di cui alle lettere a), b) e c), all'aggregazione del socio, nella nuova "circoscrizione territoriale". Peraltro il socio eletto nelle cariche sociali resta in carica fino a scadenza del mandato (salvo che non vengano meno le condizioni di cui all'art. 6 comma 1 dello statuto);
- e) per soggetto "operante" in una determinata circoscrizione territoriale si intende colui che abbia nell'ambito della stessa interessi di carattere economico di qualsiasi natura.

I criteri di cui sopra si applicano anche per la partecipazione alle riunioni locali di cui all'art. 25 quarto comma del presente regolamento.

Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 34 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi ai criteri indicati.

Articolo 25

Le proposte di candidatura per il rinnovo delle cariche sociali, al fine della iscrizione nelle schede di cui all'art. 27 del presente regolamento, devono pervenire al consiglio di amministrazione almeno cinque giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea. Le proposte di candidatura devono essere sottoscritte da almeno venti soci. Le proposte di candidatura possono contenere anche più nominativi per le medesime cariche, ma non oltre il numero di soggetti a tali cariche eleggibili; ciascun socio non può sottoscrivere contemporaneamente più proposte alternative alla medesima carica.

Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Cassa Rurale e riporta le dichiarazioni del candidato di possedere i requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

Il consiglio di amministrazione, o la commissione elettorale se nominata, accerta la regolarità formale delle candidature presentate.

Al fine di agevolare i soci residenti o operanti nelle circoscrizioni territoriali indicate all'art. 32 e all'art. 42 dello statuto nelle proposte di candidatura alle cariche sociali specificatamente loro riservate, il consiglio di amministrazione può indire, anche limitatamente a talune circoscrizioni ed a seguito di avviso da esporre nella sede e nelle succursali interessate e da inviare ai soci non meno di cinque giorni antecedenti la data fissata, una apposita riunione, valida con qualunque numero di intervenuti, nella quale, con votazione segreta o palese, vengono indicati i candidati da proporre per l'elezione all'assemblea e da inserire nelle apposite schede di votazione di cui all'art. 27 del presente regolamento.

Non sono ammesse ulteriori modalità di presentazione delle candidature da parte dei soci.

I nominativi dei candidati sono elencati in modo visibile ai soci, secondo l'ordine di presentazione delle proposte prima di procedere alle votazioni.

Articolo 26

Le schede per l'elezione alle cariche sociali vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Se nella elezione alle cariche sociali si utilizzano, anche parzialmente, schede separate tali schede devono essere di colore diverso o comunque identificabili facilmente. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli incaricati agli aventi diritto al momento della verifica dei poteri e comunque prima dell'inizio delle votazioni.

Per l'elezione delle cariche sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, il socio può esprimere il proprio voto in ogni momento dei lavori assembleari e comunque entro il termine fissato per la votazione.

Il presidente dell'assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate.

All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

Articolo 27

Nelle schede da utilizzare per le nomine alle cariche sociali il consiglio di amministrazione deve indicare i nomi dei candidati proposti ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento, può indicare nominativi delle persone uscenti dalle rispettive cariche che propone per la rielezione nonché eventualmente altri nominativi che il consiglio di amministrazione propone per la elezione. I soci scelgono il loro candidato individuandolo sulla scheda con un segno di barratura nell'apposito quadretto, oppure, scrivendo sulla stessa il nome della persona preferita. Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche. Qualsiasi segno o annotazione comunque atta all'identificazione del votante rende nulla la scheda.

Può essere indicato anche il solo cognome di un candidato; se vi sono più candidati con lo stesso cognome, occorre aggiungere il nome proprio del prescelto. In caso di omonimia tra un candidato ed altri soci il voto si intende sempre attribuito al candidato.

Articolo 28

L'elezione degli amministratori avviene sulla base di una lista di candidati. Qualora lo statuto preveda più circoscrizioni territoriali, viene predisposta una lista di candidati per ciascuna circoscrizione.

Di regola, viene predisposta un'unica scheda di votazione, sulla quale sono riportate le liste di candidati delle diverse circoscrizioni territoriali.

Per ciascuna lista di candidati può essere espresso un numero di preferenze non superiore al numero di candidati da eleggere. Qualora venga espresso un numero di preferenze superiore al consentito, la scheda è nulla.

In caso di più liste di candidati comprese in un'unica scheda l'eventuale indicazione di preferenze superiori al consentito per una sola lista rende nullo il voto di quella lista mentre lo stesso rimane valido per le altre.

L'elezione del presidente del consiglio di amministrazione e del vicepresidente, se lo statuto non ne prevede la nomina da parte del consiglio stesso, avviene sulla base di apposite liste di candidati. Ciascun socio può esprimere una sola preferenza per ciascuna lista, a pena di nullità della scheda.

L'elezione del presidente del collegio sindacale può avvenire contestualmente alla votazione dei componenti del medesimo collegio, tramite indicazione del candidato prescelto quale "presidente" in corrispondenza della dicitura "presidente del collegio sindacale" prestampata sulla scheda o barrando l'apposita casella posta a fianco dei soggetti che a tale carica si sono candidati. Le votazioni alla carica di sindaco effettivo, ed eventualmente di sindaco supplente, sono effettuate indicando nei corrispondenti quadri della scheda un massimo di due preferenze (anche mediante barratura delle caselle a fianco dei candidati) per ciascuna delle due cariche.

CAPITOLO VI

REQUISITI DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI E CHIUSURA LAVORI

Articolo 29

Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato ai corsi formativi organizzati dalla Cassa Rurale per gli esponenti aziendali.

Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio i candidati devono possedere i requisiti richiesti dalla L.R. n. 1/2000 art. 4, comma 1, oppure avere svolto per un periodo non inferiore ad un triennio almeno una delle seguenti attività:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese o presso enti e società a carattere mutualistico;
- attività professionale in materia, attinenti al settore del credito, finanziario o assicurativo;
- responsabili della contabilità, oppure responsabili della gestione di risorse economiche o finanziarie, oppure responsabili di unità organizzative o di produzione, presso imprese o presso enti e società a carattere mutualistico.

Sono ammessi anche i candidati alla carica di amministratore in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- possesso laurea o diploma.

Il criterio del ricambio è favorito dalla scadenza frazionata in ogni esercizio di un numero predeterminato di amministratori come stabilito dallo statuto.

Articolo 30

Ultimate le votazioni, il presidente proclama i risultati. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Se l'assemblea è ancora aperta il presidente invita, coloro che tra gli eletti risultano presenti, a dichiarare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e ad accettare la carica.

Qualora l'eletto presenti cause di ineleggibilità oppure dichiari di non accettare la carica durante l'assemblea o entro i trenta giorni successivi alla stessa, ovvero entro i trenta giorni successivi alla comunicazione di nomina, se assente dall'assemblea, si considera nominato il primo dei non eletti che accetti la carica e non presenti cause di ineleggibilità.

Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'adunanza. Lo spoglio delle schede elettorali e la proclamazione dei risultati può avvenire anche dopo la chiusura dell'assemblea, entro il giorno successivo, a cura dell'ufficio di presidenza.

CAPITOLO VII

LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI

Articolo 31

Gli amministratori della Cassa Rurale non possono assumere più di cinque incarichi come amministratori dotati di funzioni di gestione e/o rappresentanza legale in società di persone o capitali e non più di sette incarichi come consiglieri di amministrazione in società di persone o capitali. Per amministratori dotati di funzioni di gestione e/o rappresentanza si intendono il presidente, il vicepresidente e l'amministratore delegato.

Ai fini del computo del menzionato limite, non si considerano gli incarichi ricoperti dagli amministratori in enti del sistema del credito cooperativo, in società partecipate direttamente o indirettamente, in consorzi o in cooperative di garanzia.

In sede di accettazione della carica gli amministratori e i sindaci si impegnano a valutare il tempo necessario per lo svolgimento del compito affidato, anche in relazione alle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

Articolo 31 bis

In caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, i quali valutano la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invitano l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 31 ter

In caso di mancato adempimento, da parte del singolo, degli obblighi informativi di cui all'articolo precedente, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale possono attivarsi autonomamente al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti di cui all'art. 31 e per invitare l'amministratore che abbia superato tali limiti ad assumere tutte le decisioni necessarie per assicurare, nell'interesse della Banca, il rispetto del presente regolamento.

Articolo 31 quater

Il mancato adempimento di quanto previsto all'art. 31 sarà menzionato nella relazione al bilancio di esercizio e potrà essere oggetto di determinazioni al riguardo da parte dell'assemblea.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 32

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della società.

Articolo 33

Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della società.

Articolo 34

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a partire dalla convocazione della prima assemblea successiva all'approvazione dello stesso.